
Schema di Convenzione

per la gestione degli impianti sportivi del Centro sportivo comunale *Dante Giacomini*
(periodo 01.08.2026 - 31.07.2030 con opzione di proroga)

L'anno _____, il mese di _____ il giorno _____ (____), a Prevalle, presso la Casa Municipale, sono comparsi:

l'ente Comune di Prevalle (di seguito solo *Comune*), con sede in Via Morani numero 11, codice fiscale _____ e partita IVA _____, qui rappresentato dal Responsabile dell'Area _____, Dottor _____, domiciliato ai fini della presente presso la sede comunale, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'ente (come da decreto del sindaco di nomina numero _____ del _____),

e

l'Associazione denominata _____ (di seguito solo *Associazione*) con sede in Via/Piazza _____, codice fiscale _____, nella persona del legale rappresentate Signor _____, nato a _____ il _____, CF _____, che dichiara di agire in nome e per conto dell'Associazione;

Richiamati:

il Codice civile;

gli artt. 1, co. 1-bis, e 11 della legge 7/8/1990 n. 241 e smi.

l'art. 33, ultimo comma, della Costituzione, introdotto dalla legge 1/2023, certifica la rilevanza dello sport sul piano costituzionale:

“La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme”;

l'art. 6 del d.lgs. 28/2/2021 n. 38 per il quale l'uso degli impianti sportivi è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive;

nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne

stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari;

l'art. 29 dello Statuto comunale rubricato *La partecipazione delle libere forme associative* che recita: "1. Il Comune favorisce il collegamento con le organizzazioni di volontariato e le associazioni che perseguono, senza scopo di lucro, finalità umanitarie, scientifiche, culturali, religiose, sportive, di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio culturale ed artistico";

il Regolamento comunale di disciplina per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi finanziari nonché di beni immobili a enti, associazioni od altri organismi privati (approvato con delibera consiliare numero 57 de 24.09.2003) e, in particolare, l'articolo 21 - Beni mobili o immobili che recita: "Alle Associazioni, istituzioni o Enti, senza fine di lucro, di cui all'art. 1 del presente Regolamento, possono essere concessi in uso gratuito od a canone agevolativo immobili o attrezzature di proprietà dell'Amministrazione comunale, ad integrazione o in sostituzione dei contributi descritti negli articoli precedenti, da adibire allo svolgimento, anche in via occasionale, delle loro attività o a loro sede. La concessione in uso deve essere regolata da apposita Convenzione o in apposito contratto, nella quale siano determinati gli obblighi delle parti, la durata ed i termini iniziale e finale. La Convenzione di cui al presente comma dovrà prevedere l'obbligo, a carico del soggetto concessionario, di produrre una dichiarazione, su apposito modulo predisposto dai competenti uffici comunali, che attesti il permanere delle condizioni che hanno reso possibile la concessione ed il buono stato di conservazione dell'immobile concesso. La Convenzione potrà altresì prevedere l'obbligo del versamento di un'adeguata cauzione per l'utilizzo degli immobili e delle attrezzature in uso gratuito, da stabilire con opportuno provvedimento";

Premesso che:

il Comune di Prevalle è proprietario del Centro sportivo comunale *Dante Giacomini* ubicato a Prevalle in Via Calarini numero 5 (vedi identificazione catastale indicata all'art. 3);

con deliberazione della giunta comunale n. ____ del _____ l'amministrazione comunale ha approvato lo schema della presente convenzione;

la procedura, per assegnare in concessione il Centro sportivo è stata avviata pubblicando un Avviso il _____;

l'Avviso ha predeterminato e indicato in modo chiaro i criteri di selezione e aggiudicazione;

il termine, entro il quale presentare la domanda di partecipazione, è spirato alle ore 12.00 del _____;

con determinazione n. ____ del _____ l'amministrazione comunale ha concluso la procedura aggiudicando la gestione del Centro sportivo all'Associazione _____;

Tanto richiamato e premesso, le Parti come sopra costituite e rappresentate convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – premesse

1. Il Comune e l'Associazione approvano i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto.

Articolo 2 – oggetto

1. Il *Comune* affida all'*Associazione*, che accetta, la concessione amministrativa, a tempo determinato, dell'uso del centro sportivo di proprietà comunale *Dante Giacomini* ubicato in Prevalle alla Via Calarini, 5, per la pratica dello sport (gioco del calcio e del tennis). Pertanto, *Comune* e *Concessionario*, negli articoli che seguono, pattuiscono la disciplina (diritti, doveri e divieti), per l'esercizio della suddetta Concessione amministrativa e per la gestione degli impianti.

Articolo 3 – centro sportivo

1. Il Comune concede al Concessionario l'utilizzo, la gestione e la custodia del Centro sportivo comunale (altrove indicato anche solo, per brevità, come **Centro sportivo**).
2. Il Centro sportivo comprende:
 - a. campo di calcio in erba naturale mt. 105 x mt. 65, completo di impianto di irrigazione e aree annesse;
 - b. campo di calcio, inizialmente in terra battuta poi con fondo sintetico, di mt. 100 x mt. 55 completo di illuminazione ed irrigazione;
 - c. 2 campi di tennis / calcetto in erba sintetica m. 36,00 x 18,00, completi di impianto di illuminazione funzionante;
 - d. corpo spogliatoi (n.6 più 2 riservati agli arbitri con relative docce interne) con annessa infermeria, completo di impianti di illuminazione e riscaldamento funzionanti;
 - e. corpo tribuna con posti a sedere coperti in fronte al campo in erba e relativi locali sottostanti, corpo tribuna con posti coperti in fronte al campo in sintetico e spazi pertinenziali circostante i campi;
 - f. locale bar/servizi ad uso del centro sportivo composto da vano principale e secondario, magazzino e preparazione dei cibi, bagno interno;
 - g. area esterna di pertinenza con alberi e aiuole.
3. Immobili e impianti che compongono il Centro sportivo sono indicati nella **mappa unita al Capitolato d'oneri (allegato al presente)**.
4. Il Centro sportivo è concesso, dal Comune al Concessionario, affinché sia destinato alla pratica dello sport dilettantistico e amatoriale e, comunque, per un utilizzo che favorisca l'aggregazione e l'inclusione sociale e giovanile, da parte di soggetti senza scopo di lucro.
5. Identificazione catastale: l'impianto sportivo è censito al foglio 6, mappale 3918.
3. Gli impianti vengono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, come visti e piaciuti, completi di arredi e attrezzature, noti all'*Associazione* che li prende in consegna. La ricognizione, l'esatta ed attuale consistenza dell'impianto e del suo stato, nonché delle attrezzature mobili ivi esistenti, vengono fatti risultare da un apposito verbale da redigere in contraddittorio tra le parti; analogo verbale viene redatto al termine del rapporto contrattuale.
4. L'*Associazione* dà atto del fatto che l'impianto, le strutture sportive e gli altri elementi, consentono lo svolgimento dei servizi cui sono destinati.
5. Il *Comune* fornisce all'*Associazione* le chiavi necessarie per accedere agli impianti.
6. L'*Associazione* è tenuta a riconsegnare gli impianti, alla scadenza del contratto, nello stato di consegna, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso.

Articolo 4 – finalità

1. Il *Comune* e l'*Associazione* garantiscono, attraverso la presente, l'attuazione della finalità di promozione delle attività sportive, sociali ed aggregative consentite negli impianti sportivi a favore di tutta la comunità assicurando al più ampio numero di cittadini la partecipazione alla pratica sportiva, quale strumento di innalzamento della qualità della vita individuale e collettiva, oltre che occasione di impiego del tempo libero e di integrazione sociale.
2. L'*Associazione* deve utilizzare e far utilizzare gli impianti sportivi secondo principi di trasparenza, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità e quanto altro necessario per assicurare il corretto e diligente uso della cosa pubblica.
3. Il *Comune* dichiara che l'impianto oggetto della presente convenzione è privo di rilevanza economica.

Articolo 5 – durata, recesso e revoca

1. La Concessione ha durata di **anni 4 (quattro)** che decorrono dal **primo agosto duemilaventisei (1°/8/2026)** e terminano il **trentuno luglio duemilatrenta (31/7/2030)**.
2. La Concessione e la correlata disciplina contrattuale potranno essere prorogate per ulteriori **anni 4 (quattro)**. L'opzione di proroga potrà essere esercitata esclusivamente dal comune, previa formale deliberazione della giunta.
3. L'*Associazione* potrà recedere in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione dalla convenzione previo avviso da recapitarsi al Comune, a mezzo di lettera raccomandata o tramite PEC, almeno sei mesi prima.
4. Il *Comune* potrà revocare il presente atto solo per finalità di ordine pubblico e di interesse generale e solo qualora venga meno la fiducia nei confronti dell'*Associazione* per il verificarsi di fatti, comportamenti o atteggiamenti incompatibili con le finalità della presente convenzione. La revoca è preceduta da formale contestazione al concessionario. La revoca della concessione è disposta con provvedimento scritto e ha effetto dal giorno stabilito nell'atto stesso.
5. In questo caso l'*Associazione* si obbliga a riconsegnare i locali su semplice richiesta del *Comune*, senza poter richiedere risarcimento alcuno.

Articolo 6 – utilizzo

1. Le parti convengono che gli impianti debbano mantenere una funzione pubblica, ossia che l'*Associazione* debba consentire, per tutta la durata della convenzione, che la struttura sia realmente aperta alla comunità e all'intero associazionismo sportivo senza distinzione di sorta (fede, razza, sesso od altro). Il *Comune* si impegna a garantire agibilità, abilitazioni, autorizzazioni, licenze e ogni atto similare relativo alle attività secondo le normative vigenti.
2. È vietato l'utilizzo degli impianti per attività incompatibili con la loro destinazione e con la permanente indisponibilità a favore della comunità locale.

Articolo 6 – obbligazioni delle parti

1. Tutte le obbligazioni e gli impegni a carico del Concessionario e del Comune sono elencati e descritti nel **Capitolato d'oneri**, al quale si rinvia.

2. Il **Capitolato d'oneri** (completo di **mappa**) viene materialmente allegato al presente a formarne parte integrante e sostanziale.

Articolo 7- collaborazione e controlli

1. *Comune* e Concessionario s'impegnano a collaborare proficuamente per conseguire la finalità di diffondere la pratica dello sport tra la popolazione, di cui al precedente art. 4, coinvolgendo le associazioni sportive e le scuole del territorio.
2. La collaborazione è attuata attraverso incontri periodici, almeno una volta l'anno e comunque tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, per un confronto sull'andamento dell'attività e per la valutazione di eventuali nuove iniziative.
3. Al fine di verificare l'andamento della gestione, il concessionario trasmette al Comune, entro il 30 Settembre di ogni anno (articolo 18 del Capitolato):
 - a) relazione sulle attività indicando tutte le attività sviluppate e svolte all'interno dell'impianto relative alla stagione sportiva conclusa, nonché il programma di utilizzo contenente almeno le ore utilizzate nei vari giorni della settimana, l'elenco analitico degli affitti dei campi di gioco e qualsiasi altra informazione o dato richiesto dal Comune per la valutazione e il controllo della gestione;
 - b) bilancio consuntivo, al 30 giugno, di gestione dell'impianto concesso che dovrà comprendere in dettaglio tutte le poste di entrate e uscite (o ricavi e costi), con riferimento esclusivamente alla gestione dell'impianto sportivo;
 - c) inventario aggiornato delle attrezzature sportive;
 - d) elenco delle attività di manutenzione ordinaria realizzate nell'esercizio chiuso;
 - e) dichiarazione sostitutiva riassuntiva inerente tutti gli acquisti effettuati nel corso dell'esercizio (le fatture dovranno essere messe a disposizione del Comune in caso di verifica della dichiarazione sostitutiva).
4. Il *Comune* si riserva ogni e più ampio intervento di controllo sull'uso degli impianti, in vista delle finalità di pubblico interesse che con esso si intendono perseguire. Per motivi di igiene, sanità, ordine pubblico e pubblica sicurezza l'*Associazione* può, di sua iniziativa, richiedere l'intervento del personale del servizio di igiene pubblica e/o delle forze di polizia.

Articolo 8– personale e obblighi di comportamento

1. Il personale addetto alle attività di cui alla presente convenzione, che potrà comprendere sia lavoratori subordinati che persone incaricate sotto altro titolo, lavorerà alle dipendenze e sotto l'esclusiva direzione dell'*Associazione*.
2. Il *Comune* si riserva la facoltà di chiedere all'*Associazione* di sostituire gli addetti al servizio per qualsiasi motivata ragione.
3. L'*Associazione* si obbliga, per tutta la durata del contratto di concessione, ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti e soci occupati nei servizi oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti da Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le lavorazioni.

4. I collaboratori a qualsiasi titolo dell'*Associazione* sono tenuti al rispetto, in quanto compatibili, degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato con D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento del Comune di Prevalle.
5. Il *Comune* resta estraneo a qualunque rapporto fra l'*Associazione* ed il personale da esso dipendente o socio o volontario o altrimenti impiegato nelle attività oggetto della convenzione.

Articolo 9 – Modifiche e manutenzioni

1. Ogni aggiunta o modifica, che non possa essere rimossa in qualunque momento senza danneggiare il bene in concessione ed ogni altra innovazione o trasformazione, non potrà essere realizzata dal Concessionario senza il preventivo consenso scritto del Comune
2. Riguardo alla disciplina delle manutenzioni, si rinvia al **Capitolato d'oneri** materialmente allegato al presente a formarne parte integrante e sostanziale.

Articolo 10 – Assicurazione

1. Il Concessionario è l'unico responsabile:
 - dell'attività sportiva (gioco del calcio ed atletica leggera) e della pratica dello sport in genere presso il bene in concessione, della incolumità di praticanti, allievi, istruttori e visitatori;
 - dell'incolumità di persone, animali e cose che accedono al bene in concessione.
2. Il concessionario dichiara che praticanti, allievi e istruttori suoi affiliati, iscritti o associati sono tutti muniti di apposita assicurazione per lesioni o morte e responsabilità civile verso i terzi.
3. Il comune è sollevato da ogni responsabilità, sia civile che penale, che possa derivare dalla pratica del gioco del calcio, dell'atletica leggera e dello sport in genere, presso il bene in concessione.
4. Il Concessionario ha sottoscritto le seguenti polizze assicurative ai sensi dell'articolo 24 del Capitolato d'oneri:
 - a. Compagni assicurativa _____ agenzia di _____ n. _____ data _____.

Articolo 11 – divieto di cessione e locale bar

1. A pena di risoluzione del presente, il Concessionario non può cedere il presente, ovvero concedere a terzi, anche se parzialmente o a termine, l'uso o la gestione del bene in concessione.
2. Presso il Centro sportivo è presente un locale bar con le relative attrezzature. Il Concessionario, a sua cura e spese, nel rispetto della normativa vigente in materia di *esercizi di somministrazione di alimenti e bevande* (cfr. in particolare artt. 61-80 Legge regionale 6/2010) potrà:
 - condurre in proprio il suddetto locale bar, somministrando bevande e alimenti;
 - previa autorizzazione scritta del Comune, affidarlo in gestione a terzi, consegnando una copia del contatto al Comune.
3. Il Concessionario potrà trattenere gli introiti della gestione, ovvero l'eventuale canone di subaffitto.

Articolo 12 – antimafia

1. Il Concessionario, consapevole delle conseguenze anche di natura penale per il rilascio di

dichiarazioni false, dichiara (DPR 445/2000):

- di non essere destinatario delle misure di prevenzione previste dal Libro I, Titolo I, Capo II del d.lgs. 159/2011 e smi;
 - e di non essere a conoscenza dell'esistenza di procedimenti penali per l'applicazione delle suddette misure nei suoi confronti.
2. Conseguentemente, ad oggi, non si applicano nei confronti del Concessionario le cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 159/2011.

Articolo 13 – clausole risolutive espresse, revoca e risoluzione

1. A norma dell'art. 1456 del Codice civile, il presente si risolve di diritto al verificarsi di una delle ipotesi seguenti:
- modifica impropria della destinazione del Centro sportivo di cui al precedente articolo 3;
 - la cessione del presente, ovvero la concessione a terzi, seppur parziale e a termine, dell'uso o della gestione del Centro sportivo;
 - inoltre, è sempre causa di risoluzione espressa il verificarsi anche di una soltanto delle cause di esclusione automatica elencate all'articolo 94 del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 36/2023 e smi).
2. Revoca e risoluzione sono disciplinate dagli articoli 25 e 26 del Capitolato d'oneri.

Articolo 14 – penali e liti

1. Eventuali inadempienze ad obblighi derivanti dalla concessione, comporteranno l'applicazione delle penali previste dall'articolo 22 del Capitolato d'oneri.
2. I rapporti tra Comune ed Concessionario si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile).
3. In caso dovesse insorgere una controversia tra le parti circa l'applicazione della presente, queste, svolto un tentativo di amichevole conciliazione, individuano quale unico arbitro il Segretario comunale, già dipendente del Ministero dell'Interno.
4. Per le eventuali controversie non risolte in modo amichevole è competente il Foro di Brescia con espressa esclusione di qualsiasi altro foro.

Articolo 15 – Spese, trattamento fiscale e allegati

1. La presente scrittura privata sarà oggetto di registrazione esclusivamente in caso d'uso, a norma dell'art. 5 DPR 131/1986. Le spese bollo, registro e copia saranno a carico del Concessionario.
2. Quale parte essenziale della presente, si allega il capitolato d'oneri completo di:
- a. mappa identificativa delle porzioni immobiliari oggetto di concessione;
 - b. tariffe comunali per l'affitto degli impianti sportivi;
 - c. piano delle manutenzioni.

Articolo 16 – trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, in ordine al procedimento di cui al presente affidamento:
 - i dati sono raccolti esclusivamente per il presente affidamento;
 - il conferimento dei dati si configura come onere necessario alla stipula della convenzione per la gestione degli impianti sportivi del Centro sportivo comunale *Dante Giacomini*;
 - i diritti spettanti all'interessato sono quelli previsti dall'art. 7 del D.l.gs. n. 196/2003 e dal Capo III del Regolamento UE 2016/679;
 - titolare del trattamento è il Comune di Prevalle;
 - responsabile della protezione dei dati personali è l'avvocato Nadia Corà – mail: consulenza@entionline.it; Pec: nadia.cora@mantova.pecavvocati.it.

Letto, confermato e sottoscritto in data _____.

IL COMUNE DI PREVALLE

L'ASSOCIAZIONE